

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 142, della legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che consente ai comuni di adottare, con regolamento, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F.;

Visto in proposito lo schema di regolamento, composto da n° 9 articoli, predisposto dall'ufficio Tributi;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2013 l'aliquota addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,8%, calcolando l'importo sugli imponibili IRPEF 2010 (ultimo dato trasmesso dal Ministero dell'Interno), ridotto prudenzialmente di circa 10.000 €, tenuto conto della possibile contrazione degli imponibili dovuta alla crisi economica;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio di tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n° 267;

Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n° e contrari n°

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato regolamento sull'addizionale I.R.P.E.F., composto da n. 9 articoli;
- 2) di dare atto che il predetto regolamento conferma nello 0,8% l'aliquota per l'anno 2013;
- 3) di dare atto che la previsione dell'entrata è stata calcolata sugli imponibili IRPEF 2010 (ultimo dato trasmesso dal Ministero dell'Interno), ridotto prudenzialmente di circa 10.000 €, tenuto conto della possibile contrazione degli imponibili dovuta alla crisi economica;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e sarà pubblicata nel sito dello stesso Ministero;

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole

Il Responsabile Servizio Finanziario
Marisa Nastri

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n° 3) dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dal comma 142 della L. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007).
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Orsago, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Orsago, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Variazioni dell'aliquota

1. L'aliquota è confermata per l'anno 2013, nella misura di 0,80 punti percentuali.
2. La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno.
3. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.
4. In caso di mancata approvazione entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7
Funzionario responsabile

1. Il Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il responsabile dell'area amm.vo contabile.

Art. 8
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2013**.